

N. 2671

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori **ERROI, ANDREOLLI, DIANA Lino e
VERALDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1997

Modifica della normativa di cui al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e criteri per la mobilità interna del
personale delle pubbliche amministrazioni

ONOREVOLI SENATORI. - Il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto Ministeri, stipulato il 16 maggio 1995, non ha regolato i trasferimenti individuali per cui sono rimaste transitoriamente in vigore, ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le disposizioni previgenti della normativa pubblicistica, nelle parti non abrogate per incompatibilità ai sensi dell'articolo 74 dello stesso decreto legislativo.

Occorre pertanto prevedere una normativa che disciplini tale aspetto del rapporto di lavoro pubblico, alla luce delle diffuse aspettative dei dipendenti e per inserire in un quadro organico la disciplina che le singole Amministrazioni realizzeranno a seguito delle previste trattative sindacali.

Peraltro appare opportuno modificare la norma che prevede per i dipendenti pubblici un vincolo settennale di permanenza nella sede di prima nomina al fine di attenuare i disagi che tale vincolo comporta, specificare che hanno diritto al trasferimento anche i dipendenti di prima nomina prima della scadenza del termine del vincolo, anche per porre fine ad assurde situazioni per le quali si verifica che posti vacanti in sedi per le

quali esistono richieste di trasferimento di aspiranti non legittimati siano poi attribuite a personale nominato a seguito di successivi concorsi.

La normativa che si propone tiene conto di tali esigenze mediante:

1) la riduzione a cinque anni del termine di permanenza nella sede di prima destinazione con conseguente divieto in tale termine di comando o distacco;

2) la previsione di deroga a tale termine solo nel caso di trasferimento a seguito di mobilità interna come disciplinata dalla presente normativa;

3) la previsione dell'obbligo di determinazione semestrale dei posti vacanti e della necessità di metterli a concorso per la mobilità interna;

4) la previsione che a tali concorsi possano partecipare anche coloro che non hanno maturato l'intero termine di permanenza;

5) la previsione che in sede di individuazione dei criteri per la formulazione delle graduatorie conseguente ai bandi per la mobilità interna si debba comunque tenere conto dell'anzianità di servizio nella sede di prima nomina.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è sostituito dal seguente:

«2. Il personale di cui al comma 1 è tenuto a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, salvo che abbia diritto al trasferimento con le procedure di cui al comma 3, con l'esclusione in tale periodo della possibilità di comando o distacco presso sedi con dotazioni organiche complete nella qualifica posseduta. Non può inoltre essere attivato alcun comando o distacco ove la sede di prima destinazione abbia posti vacanti nella qualifica posseduta, salvo che il dirigente della sede di appartenenza lo consenta espressamente».

Art. 2.

1. All'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Le amministrazioni pubbliche interessate procedono semestralmente alla rilevazione dei posti vacanti in ogni qualifica e profilo professionale e pubblicano apposito bando nel quale sono indicati i posti vacanti da coprire mediante trasferimento del personale in servizio. Le modalità per la presentazione delle domande, per la trasmissione delle stesse e per la formulazione della graduatoria generale dei concorrenti sono determinate attraverso contrattazione sindacale, tenuto conto in ogni caso dell'anzianità di servizio dei concorrenti e di eventuali titoli di precedenza in possesso degli stessi. Il personale di nuova nomina è

legittimato a concorrere all'attribuzione delle sedi pubblicate anche prima della scadenza del vincolo temporale di permanenza nella sede di prima nomina di cui al comma 2».